

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

n. 48

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 13 dicembre 2019)

INDICE

DONNO ed altri: sull'impiego di infermieri laureati ex militari in ruoli civili (4-02225) (risp. GUERINI, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 1079	vinciali (4-01809) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1100
FATTORI ed altri: sulla protezione del giornalista d'inchiesta Nello Trocchia (4-02003) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1081	ORTIS: sulla gestione dell'ex centro di accoglienza temporaneo di Isernia (4-01581) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1104
FERRO: sui danni provocati dal maltempo tra il 4 e il 5 maggio 2019, in particolare sul lago di Garda (4-01812) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1084	PIARULLI ed altri: sul rafforzamento delle misure di sicurezza nel comune di Corato (Bari) (4-01695) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1107
GASPARRI, MOLES: sulla vicenda dell'immobile assegnato al ministro Trenta (4-02517) (risp. GUERINI, <i>ministro della difesa</i>)	1088	PRESUTTO ed altri: sulla realizzazione del nuovo terminal passeggeri alla calata Bevello di Napoli (4-00676) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1110
GAUDIANO ed altri: sul funzionamento dei gruppi di azione locale (Gal) nell'ambito del piano di sviluppo rurale della Campania (4-00476) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	1093	TESTOR ed altri: sulla protezione degli allevamenti dal proliferare dei lupi (4-01546) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1115
IANNONE: sulla crisi del tribunale di Vallo della Lucania (Salerno) (4-02489) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	1098	VITALI: sulla diffusione di notizie relative ad un'inchiesta della Procura di Parma (4-01089) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	1122
MANTOVANI ed altri: sulla trasmissione audio e video delle assemblee comunali e pro-			

DONNO, VANIN, LEONE, LANNUTTI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel comparto difesa è in ruolo un numero esiguo di infermieri, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero con l'incarico di "assistente sanitario A2, F3";

si tratta di circa 15 infermieri transitati in tutta Italia a ruolo civile, che il Ministero della difesa continua ad impiegare come assistenti sanitari (operatori socio sanitari), ruolo, peraltro, a cui gli stessi non risultano abilitati, non essendo in possesso del relativo diploma;

ed invero, si tratta di personale laureato con formazione universitaria perseguita a spese della stessa difesa, già in servizio da militare professionista come infermiere laureato, inquadrato con livello contrattuale inferiore e, quindi, difforme rispetto a quello in cui si trovano gli infermieri di qualsiasi altro Ministero;

quanto premesso evidenzia palesemente il disallineamento tra la professione sanitaria effettivamente svolta e le paritetiche figure professionali già esistenti nello stesso comparto civile della difesa, nel quale tale figura è prevista con il nome di collaboratore sanitario Pos A3 F1, equivalente esso all'infermiere di Asl D1;

a parere degli interroganti, si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole dal punto di vista sia economico che professionale, a cui va ad aggiungersi un'evidente e ingiusta disparità di trattamento tra la figura professionale assegnata all'atto del transito nei ruoli civili agli ex militari e gli infermieri, non ex militari, inquadrati nel ruolo di collaboratore sanitario Pos A3 F1,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti la situazione descritta;

se non ritenga opportuno intervenire, mediante atti di propria competenza, per sanare la situazione in atto e per tutelare e consentire l'at-

tuazione in maniera piena ed effettiva di alcuni diritti fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

(4-02225)

(8 ottobre 2019)

RISPOSTA. - In virtù del combinato disposto del comma 1 e del comma 1-*quinquies*, articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale non dirigente delle forze armate non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni o meno dipendenti da causa di servizio che transita, a domanda, nei ruoli del personale civile della Difesa, è inquadrato secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equi ordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.

Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

La competente Direzione generale per il personale civile in merito alla suddetta procedura di inquadramento degli ex militari transitati, nelle more dell'adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha elaborato una tabella di equiparazione sulla scorta delle tabelle H e G del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia".

L'inquadramento ha luogo attraverso l'applicazione della tabella di corrispondenza tra grado militare da un lato, ed area funzionale-fascia retributiva del personale civile, dall'altro.

Una volta individuata l'area funzionale (II o III), applicando il nuovo sistema di classificazione del personale civile della Difesa (contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 3 novembre 2010), viene individuato lo specifico profilo professionale in virtù del settore di riferimento (amministrativo, tecnico, sanitario, eccetera).

Prima dell'introduzione del suddetto comma 1-*quinquies* e, quindi, per quanto concerne le domande di transito avanzate prima del 1° gennaio 2018, il personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato è transitato nelle corrispondenti aree funzionali del perso-

nale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nella tabella A, allegata al decreto ministeriale 18 aprile 2002.

In entrambi i casi, il personale è pertanto transitato nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, tenendo conto unicamente del grado rivestito dal militare al momento del transito, così come previsto dalla richiamata normativa.

Nel caso in esame, tenuto conto che l'inquadramento avviene secondo i criteri descritti, il possesso del titolo di studio di livello superiore (laurea) rispetto a quello previsto per l'accesso all'Area II dall'esterno (cioè, mediante pubblico concorso) rileva solo ai fini della partecipazione ad eventuali progressioni cosiddetti "verticali" (tra aree) attraverso procedure selettive.

Il Ministro della difesa

GUERINI

(4 dicembre 2019)

FATTORI, FEDELI, DE FALCO, BUCCARELLA, PARAGONE, GARAVINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il giornalista Nello Trocchia, corrispondente di diverse testate giornalistiche cartacee e televisive, è stato vittima insieme ai suoi familiari di diversi atti di furto presso la propria abitazione di Napoli, in ultimo quello risalente al 16 luglio 2019 nel quale sono stati trafugati il *personal computer* contenente le sue inchieste e il cellulare;

già nel marzo 2018 si sono verificati altri furti nell'abitazione dei genitori del giornalista, nella provincia di Napoli, dove lo stesso conserva molta della propria documentazione del lavoro;

considerato che:

nel resoconto della I Commissione permanente della Camera dei deputati del giorno 28 luglio 2016 è riportata la risposta del viceministro Filippo Bubbico all'interrogazione dell'allora deputato on. Magorno (5-06073). In particolare si legge: "con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Magorno, nel porre all'attenzione del Ministro dell'interno alcune intercettazioni ambientali dalle quali emergerebbero delle minacce ad opera di un boss della camorra ai danni del giornalista Nello Trocchia, chiede se siano state adottate adeguate misure di protezione nei confronti di quest'ultimo. In merito alla vicenda, informo che il nominativo del giornalista è

citato nella corrispondenza allegata alla documentazione fatta pervenire alla Prefettura di Napoli il 4 luglio 2015 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, ai fini della valutazione del profilo di rischio di un magistrato-Sostituto Procuratore della Repubblica. L'esame complessivo degli atti ha messo in rilievo anche le minacce nei confronti del giornalista, collaboratore di talune testate giornalistiche. Quindi, già il successivo 10 luglio, il Questore di Napoli, previa intesa con il Prefetto, ha attivato le opportune misure di protezione presso l'abitazione del signor Trocchia. Il dispositivo in argomento è stato poi ratificato di lì a pochi giorni, nella successiva riunione tecnica di coordinamento del 14 luglio. Successivamente, i Prefetti di Roma e Milano hanno attivato la stessa misura presso il domicilio romano del giornalista e la sede de "Il Fatto Quotidiano" in cui il medesimo lavora. Soggiungo, infine, che l'esposizione al rischio del signor Trocchia è costantemente monitorata dalle competenti prefetture per ogni eventuale ulteriore provvedimento che dovesse ritenersi necessario";

nonostante le misure dichiarate nella risposta, continuano a verificarsi atti di intimidazione contro Nello Trocchia e la sua famiglia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali misure intenda adottare a tutela e protezione del giornalista Nello Trocchia;

quali iniziative intenda adottare per la salvaguardia del diritto all'informazione e il diritto ad essere informati, nonché il diritto di cronaca, a protezione di coloro che grazie al proprio lavoro di inchiesta offrono un servizio pubblico ai cittadini e anche al sistema della giustizia.

(4-02003)

(23 luglio 2019)

RISPOSTA. - L'esposizione al rischio del giornalista Nello Trocchia, autore di diverse inchieste sulla mafia, sulla criminalità organizzata e il malaffare, è da tempo seguita con attenzione dall'Amministrazione dell'interno. Ciò premesso, le situazioni di potenziale esposizione al pericolo individuale sono esaminate, in attuazione della legge n. 133 del 2002, a un duplice livello.

In sede locale il Prefetto presiede la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia; in sede centrale, l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, coordina gli elementi trasmessi dalle diver-

se articolazioni sul territorio con i dati in possesso, e le determinazioni del caso.

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Roma, a seguito delle minacce subite dal dott. Nello Trocchia, già nel luglio del 2015, da parte di un *boss* della camorra, e segnalate alla Procura della Repubblica di Napoli, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Roma ha disposto, nell'agosto dello stesso anno, l'espletamento delle misure di vigilanza idonee alla salvaguardia dell'incolumità del giornalista.

Detta decisione veniva comunicata anche alle Prefetture di Milano e Napoli (città abitualmente frequentate dal sottosegretario anche in ragione di motivi connessi alla propria attività professionale) che avevano già provveduto ad attivare analoghi dispositivi, poi revocati, rispettivamente nell'aprile e nel maggio del 2017, sulla base delle rivalutazioni periodicamente effettuate sulla permanenza dell'attualità del rischio in sede locale.

La Prefettura di Roma, nel mese di novembre 2018, a seguito delle segnalazioni del dott. Nello Trocchia e degli accertamenti comunicati dalle Forze di polizia sugli episodi di minaccia o aggressione, anche pregressi, a danno del giornalista, ha effettuato la rivalutazione dell'esposizione al rischio del giornalista e confermato le misure già operative dal 2015.

La stessa Prefettura ha riferito che il profilo di rischio del giornalista è costantemente monitorato dagli organi di polizia, in modo da valutare con la massima tempestività l'esigenza di procedere all'eventuale rimodulazione del dispositivo a tutela della sua sicurezza.

Per quanto attiene ai furti subiti e ai tentativi di effrazione verificatisi tra il 2018 e il 2019 presso l'abitazione dei genitori del giornalista, si rappresenta che la Questura di Napoli ha disposto i servizi di vigilanza adeguati al caso, dandone comunicazione, il 15 novembre scorso, alla Prefettura partenopea.

Sulla questione della tutela dei giornalisti maggiormente esposti a minaccia, anche le circostanze citate, confermano l'attenzione riservata dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e dalle Forze di polizia a tutti gli episodi di intimidazione in grado di incidere sulla loro libera determinazione nell'espletamento dell'attività professionale.

Alla data odierna risultano attivi nei confronti di giornalisti 21 dispositivi di protezione di vario livello, in ragione del grado di valutazione del rischio, nonché 171 vigilanze espletate dalle forze di Polizia.

Al riguardo, si assicura che la loro protezione, al pari di quella di tutte le altre persone esposte a rischio, costituisce una priorità nella pianifi-

cazione dei servizi di polizia nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio ed è oggetto di un'approfondita e periodica analisi e rivalutazione.

A riprova che il tema è tra quelli seguiti dal Ministero dell'interno con la dovuta attenzione, si fa presente che presso il Viminale opera il "Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti".

Il citato organismo di coordinamento, anche attraverso lo scambio di informazioni tra i soggetti interessati, analizza infatti il fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti e formula proposte per mirate strategie di prevenzione e contrasto, avvalendosi dell'Organismo permanente di supporto.

Quest'ultimo costituisce la sede per il confronto tra i referenti del mondo dell'informazione e i rappresentanti delle forze di polizia, ove si intende valorizzare, con il prezioso contributo degli stessi giornalisti, l'impegno di tutte le risorse disponibili sul territorio, sia in chiave repressiva, che preventiva degli episodi di intimidazione rivolti al mondo dell'informazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(10 dicembre 2019)

FERRO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

un'irruzione di aria fredda artica ha raggiunto l'Italia sabato 4 e domenica 5 maggio 2019 determinando venti impetuosi, un marcato calo termico, piogge e temporali più intensi tra il Nord-Est e l'Appennino settentrionale, dove la neve è scesa a quote collinari insolitamente basse per la stagione;

la depressione ha richiamato impetuose raffiche di bora e tramontana (con punte di 104 chilometri orari a Trieste-molo Bandiera, 87 chilometri orari a Lugano, 128 chilometri orari a Savona-istituto nautico) che hanno abbattuto alberi, danneggiato strutture e scatenato burrasche perfino sulle acque del lago di Garda;

il vento violento ed una grandinata hanno causato notevoli danni sia alle colture vitivinicole, sia al territorio con importanti allagamenti alle abitazioni e alle attività commerciali;

il livello del lago, inoltre, ha raggiunto livelli impressionanti tanto che l'acqua ha invaso il lungolago di Peschiera del Garda, mentre gli allagamenti si sono registrati in quasi tutti i comuni più importanti della sponda veronese, come Lazise e Bardolino. Anche molte barche hanno rotto gli ormeggi e sono finite alla deriva;

il livello elevato del lago ha provocato una lagheggiata che ha recato danni importanti alle infrastrutture turistiche come pontili, spiagge, difese spondali, passeggiate lungolago e a numerose aziende turistiche dalla costa e dall'immediato entroterra;

AGS, gestore del Servizio idrico dell'area del Garda, impegnato per la tutela e protezione dell'ambiente del lago, è stato incaricato dai Comuni rivieraschi della sponda veronese e precisamente dai sindaci di Bardolino, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna e Torri del Benaco, quale portavoce dei propri Comuni soci per denunciare gli ingenti danni subiti;

la gravità dell'evento meteorologico ha messo in grave difficoltà l'imminente avvio della stagione turistica, cuore economico fondamentale dell'area benacense,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per arginare i danni e aiutare i Comuni e le attività turistiche seriamente colpiti dall'evento calamitoso ad una rapida ripresa della normalità;

se ritengano di adottare interventi di mitigazione dei danni alle istituzioni, al fine di garantire supporto e una rapida ripresa della normalità.

(4-01812)

(19 giugno 2019)

RISPOSTA. - A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati lo scorso 5 e 6 maggio, la Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi regionale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 11 del 2001.

Nel periodo aprile-maggio 2019 la Regione Veneto ha precisato di aver perfezionato i seguenti provvedimenti:

- decreto n. 61 del 27 aprile 2019 avente per oggetto: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 aprile 2019 nei territori ricompresi nelle aree delle province di Treviso, Vicenza e Verona. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.

- decreto n. 62 del 5 maggio 2019 avente per oggetto: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 4 e 5 e maggio 2019 sulle province di Verona, Belluno, Treviso e Vicenza. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.

- decreto n. 65 del 21 maggio 2019 avente per oggetto: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 19 e 20 maggio 2019 in alcune zone delle province di Padova, Rovigo e Vicenza. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.

- decreto n. 68 del 29 maggio 2019 avente per oggetto: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 28 e 29 maggio 2019 in alcune zone delle province di Rovigo, Treviso e Città Metropolitana di Venezia, dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.

È stata inoltre redatta una relazione tecnica complessiva dalla quale emerge, tra l'altro, la ricorrenza degli eventi, le eventuali sovrapposizioni tra i territori comunali colpiti da più di un evento, la ripetitività dei fenomeni e la permanenza di condizioni di rischio residuo.

La competente struttura regionale di protezione civile ha proceduto alla raccolta della documentazione per la predisposizione della relazione tecnica finalizzata alla richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza, ricomprendente anche un dettagliato e puntuale censimento dei danni al patrimonio pubblico e privato effettuato per il tramite dei Comuni e degli enti coinvolti dalle avversità atmosferiche descritte. Tale relazione, insieme all'istanza di riconoscimento dello stato di emergenza, è stata presentata al Presidente del Consiglio dei ministri e al capo Dipartimento della protezione civile in data del 26 agosto 2019.

Il Ministero delle politiche agricole per quanto riguarda, nello specifico, i danni occorsi nel settore agricolo, in particolare nel settore viticolo e la possibilità di attivare gli interventi compensativi *ex post* del Fondo di solidarietà nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, ha rappresentato quanto segue.

Gli interventi compensativi *ex post* possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Infatti, il decreto legislativo n. 102 del 2004 stabilisce che, per i danni assicurabili con polizze agevolate, non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo. Lo stesso Ministero evidenzia che gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici, dovrebbero opportunamente provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, con un contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta che rappresenta peraltro, uno strumento di garanzie più efficace rispetto all'intervento *ex post*.

Il Ministero delle politiche agricole ha sottolineato come esistono ancora imponenti distretti produttivi che non fanno ricorso alle assicurazioni agevolate, con destinazione di finanziamenti superiori a 1,3 miliardi di euro per il periodo 2015-2022, principale strumento di intervento messo in campo dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito a cui vanno incontro le imprese agricole in caso di calamità naturali.

Il Ministero delle politiche agricole precisa, inoltre, che l'altra condizione per l'attivazione degli interventi compensativi *ex post* è la presenza di una incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile superiore ai 30 per cento.

Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la cui competenza è comunque esclusivamente regionale, non risulta pervenuta a tutt'oggi nessuna richiesta da parte della Regione Veneto, territorialmente competente. In ogni caso, la Regione Veneto ha 60 giorni di tempo per formalizzare la proposta, elevabili a 90 in caso di difficoltà nelle operazioni di rilevazione.

Il Ministero assicura che, qualora dovesse pervenire la proposta, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria, con il quale potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole tra cui:

- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;

- prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

- proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;

- esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti;

- contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Infine, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministero dell'ambiente non ha competenze istituzionali in materia di riconoscimento dei danni subiti e di ristoro degli stessi ai privati o di misure volte alla ripresa delle attività produttive, potendo intervenire esclusivamente nel campo della prevenzione e della stabilizzazione dei dissesti.

Dette competenze sono esercitate mediante attività di indirizzo e coordinamento delle Autorità di distretto nella pianificazione di settore, nonché nelle attività di programmazione, svolta di concerto con le Regioni e le Autorità medesime, oltre che di finanziamento di interventi strutturali e non strutturali per la prevenzione e la mitigazione dei rischi idrogeologici.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(4 dicembre 2019)

GASPARRI, MOLES. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

in data 17 novembre 2019 il "Corriere della Sera" ha pubblicato un articolo a firma di Fiorenza Sarzanini che informava sulla disponibilità della famiglia dell'ex ministro Trenta di un alloggio di proprietà della difesa sito a Roma nel quartiere San Giovanni;

il ministro Trenta ha cessato dalla sua funzione il 5 settembre 2019;

lo stesso ex Ministro con una serie di dichiarazioni sui *social network*, riprese da agenzie, e in un'intervista ha ribadito che l'appartamento era stato assegnato nel mese di aprile 2019, quando lei era Ministro in carica, al marito Claudio Passarelli, maggiore dell'Esercito,

si chiede di sapere:

quali siano i dettagli della vicenda relativa all'assegnazione dell'appartamento sito a Roma, sia riguardo all'assegnazione alla Trenta, nella qualità di Ministro, sia riguardo all'assegnazione al maggiore Passarelli nel mese di aprile 2019;

se il maggiore avesse titolo per fare domanda per questo alloggio;

quale sia stato l'andamento amministrativo e burocratico della vicenda visto che ad aprile il Ministro, in quanto tale, occupava l'appartamento concesso per la sua carica, ma contemporaneamente lo stesso veniva assegnato al marito;

quale sia stata la sequenza delle decisioni e delle assegnazioni;

chi abbia firmato i relativi atti amministrativi, sia per quanto riguarda la precedente assegnazione all'allora Ministro, sia per quanto riguarda l'assegnazione al maggiore Passarelli;

a quanto ammonti l'affitto pagato sia dall'ex ministro Trenta prima che dal maggiore Passarelli successivamente;

di quanti metri quadrati sia l'alloggio;

se l'ex Ministro e il maggiore Passarelli siano proprietari di alloggi nella città di Roma o comunque in zone limitrofe;

se non si ritenga opportuno che l'ex Ministro e il maggiore Passarelli lascino l'immobile;

quali altri ufficiali appartenenti alle forze armate abbiano fatto domanda per lo stesso alloggio;

se vi siano delle graduatorie e quale sia la loro consistenza per quanto riguarda alloggi di servizio a Roma ed in altre città.

(4-02517)

(20 novembre 2019)

RISPOSTA. - Per meglio inquadrare la vicenda nei suoi riferimenti giuridici, si desidera specificare che la materia "alloggi di servizio" è disciplinata principalmente dal Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e dal Testo unico dell'ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

L'immobile oggetto di attenzione è un alloggio di servizio classificato quale ASI (Alloggio di servizio connesso con l'incarico) che, in aderenza all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e all'articolo 313, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, può essere assegnato al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedano l'obbligo di abitare presso la località di servizio, ovvero che richiedano la costante presenza del titolare per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo.

Passando ora a trattare la questione nel merito, di seguito sono riportati gli elementi così come rappresentati nella documentazione inviata dallo Stato maggiore dell'esercito:

- in data 19 aprile 2019, è stata assegnata un'unità abitativa alla dottoressa Elisabetta Trenta, in virtù dell'incarico di "Ministro della Difesa" (incarico previsto nell'ambito della fascia dell'elenco delle titolarità ASI-civili);

- al termine del mandato, il Comando militare della Capitale, organo deputato agli aspetti gestionali dell'alloggio, ha provveduto a comunicare all'utente la perdita del titolo, con richiesta di rilascio entro il 3 dicembre 2019, cioè 90 giorni dalla cessazione dell'incarico (articolo 329, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010);

- in data 18 settembre 2019, il maggiore Claudio Passargli, consorte della dottoressa Trenta, ha presentato un'istanza finalizzata alla concessione di un alloggio ASI in relazione all'incarico ricoperto, a decorrere dal 5 settembre 2019 ("Aiutante di Campo del Segretario Generale della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti"), appartenente alla fascia delle titolarità ASI - Ufficiali;

- in data 2 ottobre 2019, esperite le necessarie verifiche, lo Stato maggiore dell'Esercito ha predesignato al militare richiedente l'alloggio ASI, già occupato dalla dottoressa Trenta ed in fase di rilascio, l'immobile nel quale lo stesso risultava domiciliato.

La stessa scheda dello Stato maggiore dell'Esercito evidenzia che:

- tale predesignazione è stata possibile in quanto la normativa di riferimento (articolo 318, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) stabilisce che l'alloggio ASI non possa essere concesso al personale che sia proprietario di un'abitazione idonea, disponibile e abitabile nell'ambito della circoscrizione ove presta servizio, "fatta eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi degli incarichi, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di -installazioni e comprensori militari";

- le vigenti disposizioni in materia (articolo 323, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/ del 2010) prevedono che solo "se soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentono di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria" mentre, nel caso in esame, erano state già soddisfatte tutte le domande di alloggio ASI della sessione 2019 (istanze di 1a, 2a e 3a fascia presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2019) ed erano ancora disponibili alloggi;

- il competente Comando militare della Capitale, in data 23 ottobre 2019, ha provveduto ad assegnare l'alloggio in argomento;

- con specifico riferimento a "chi abbia firmato i relativi atti amministrativi" gli atti forniti dalla Stato maggiore dell'Esercito evidenziano che la vigente normativa in materia (articolo 315, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) prevede che la concessione degli alloggi ASI "al personale in servizio presso gli organi centrali dislocati nella circoscrizione alloggiativa della Capitale è effettuata, su indicazione del Sottocapo di Stato Maggiore di Forza armata", dal comando designato dallo Stato Maggiore di Forza armata. Pertanto, nei casi in questione, come anticipato, le domande sono state valutate dallo Stato maggiore dell'Esercito, che ha provveduto ad effettuare le relative predesignazioni, sulla base delle quali il Comando militare della Capitale ha successivamente effettuato l'assegnazione dell'alloggio;

- con riferimento all'ammontare dell'affitto, nel premettere che l'assegnazione degli alloggi ASI avviene tramite la stipula di un atto di concessione ed è soggetta al pagamento di un canone mensile (e non di un affitto), si specifica che la dottoressa Trenta ha corrisposto mensilmente un canone di 141,76 euro, in aderenza alla vigente normativa in materia (articolo 336, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) che prevede che "gli alloggi ASI sono concessi a pagamento, il cui ammontare mensile è calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, pari ad euro 1,60 per la superficie convenzionale dell'alloggio (fino a un massimo di 120 metri quadri) e per i coefficienti relativi al livello del piano, alla vetustà e allo stato di conservazione e manutenzione". Inoltre, ha versato mensilmente una quota pari a 173,19 euro per l'utilizzo di mobilio già presente nell'alloggio.

I medesimi importi, a seguito della nuova concessione, sono corrisposti dal maggiore Passarelli;

- l'alloggio (il cui codice identificativo è n. ERM0088) ha un'ampiezza complessiva di 231,9 metri quadri;

- con riferimento alla circostanza "se l'ex Ministro e il Maggiore Passarelli siano proprietari di alloggi nella città di Roma", risulta agli atti che gli interessati, nell'ambito della circoscrizione alloggiativa di Roma (ossia Roma e zone limitrofe), abbiano la proprietà di un immobile;

- riguardo al rilascio dell'immobile si precisa che in data 19 novembre 2019 il maggiore Passarelli ha formalmente comunicato la volontà di rilasciare l'alloggio, una volta ultimate le incombenze connesse al trasporto dei mobili e delle masserizie e alla cessazione delle utenze.

Ancora, il documento dello Stato maggiore dell'Esercito riporta che:

- relativamente al quesito che riguarda "quali altri Ufficiali appartenenti alle Forze armate abbiano fatto domanda per lo stesso alloggio", le istanze di alloggio ASI non sono presentate con riferimento ad uno specifico alloggio, bensì sono volte all'assegnazione di una unità abitativa della tipologia in questione sita nella circoscrizione alloggiativa di competenza;

- avuto riguardo alla circostanza "se vi siano delle graduatorie e quale sia la loro consistenza per quanto riguarda gli alloggi di servizio a Roma e nelle altre città", fermo restando quanto già evidenziato su quanto disposto in proposito dall'articolo 323 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si rende noto che, per quanto attiene al personale in servizio presso l'organizzazione centrale (ossia di competenza dello Stato maggiore dell'Esercito), negli ultimi anni le istanze di alloggio ASI (di 1a, 2a e 32 fascia) sono state sempre soddisfatte;

- per quanto riguarda la gestione delle domande ricevute dagli enti periferici sia a Roma sia nel resto d'Italia (e dunque non riconducibili alla fattispecie dell'alloggio assegnato al maggiore Passarelli, gestita direttamente a livello centrale, come prescritto), la già citata documentazione evidenzia che la situazione, su base nazionale, a fronte di 55 domande pervenute per alloggi ASI, prevede la disponibilità di 146 alloggi ASI/AST.

Va precisato, infatti, che la normativa di riferimento (articolo 316 del citato decreto presidenziale n. 90 del 2010) prescrive che, una volta soddisfatte le istanze di alloggio ASI, i rimanenti alloggi debbano essere destinati ad alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) per cui sono previste obbligatoriamente specifiche graduatorie.

Il Ministro della difesa

GUERINI

(6 dicembre 2019)

GAUDIANO, LOMUTI, GRASSI. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la Regione Campania ha stanziato 109.778.557 euro per la misura n. 19 del piano di sviluppo rurale (PSR) della Campania per le annualità 2014-2020, che si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali, che si associano in una *partnership* di natura mista (pubblico-privata) affidando un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al gruppo di azione locale (Gal) sulla base della strategia di sviluppo locale (SSL) al fine di tradurre gli obiettivi in azioni concrete nelle macro aree rurali C e D;

i Gal sono generalmente società consortili composte da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale;

con nota prot. n. 2018.0198604 del 26 marzo 2018 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2014/2020. Misura 19-Controlli" il Dipartimento della salute, Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania chiede di far compilare a tutti i componenti del consiglio di amministrazione del Gal, agli eventuali revisori dei conti, ai sindaci e al coordinatore una dichiarazione annuale di inconferibilità e incompatibilità di cariche fra sindaci e presidente di Gal;

la dichiarazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", deve essere resa dal soggetto che riceve l'incarico dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti di diritto privato in controllo pubblico;

l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con propria interpretazione, poi recepita nella legge n. 190 del 2012 e nel decreto legislativo n. 33 del 2013, in relazione alle connesse normative in materia di anticorruzione e trasparenza, fa riferimento al concetto di ente privato in controllo pubblico, nel quale rientrerebbero in sintesi gli enti sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e gli enti in cui la totalità degli amministratori è nominata da enti pubblici;

i Gal non sono quindi classificabili tra gli enti privati in controllo pubblico, con conseguente inapplicabilità dell'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

non firmando la dichiarazione richiesta dalla Direzione generale politiche agricole, alimentari e forestali della Regione, i Gal non possono candidare progetti alla misura 19 del PSR 2014-2020 determinando, così, una mancata occasione di sviluppo per le aree rurali regionali;

in Campania i presidenti dei Gal sono maggiormente sindaci che non possono autodichiarare l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

a giudizio degli interroganti sarebbe necessario apportare alcune modifiche migliorative rispetto alla normativa introdotta, in quanto, pur avendo finalità apprezzabili e condivisibili, presenta ancora diverse lacune, che consentono di assumere la presidenza dei menzionati Gal, pur in presenza di potenziali situazioni di incompatibilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nell'esercizio delle proprie funzioni, affinché si ponga fine alla prassi, a giudizio degli interroganti irregolare, frequentemente praticata presso la Regione Campania, che sta determinando un danno allo sviluppo economico di tutto il territorio;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine di rendere più efficace la disciplina introdotta, garantendo la massima trasparenza circa l'operato delle pubbliche amministrazioni e dando la possibilità ai cittadini di conoscerne direttamente le attività, nell'ottica del contrasto a ogni forma di corruzione e in nome della democrazia.

(4-00476)

(6 agosto 2018)

RISPOSTA. - L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere al fine di rendere più efficaci le previsioni normative in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, tenendo, al contempo, in debita considerazione la natura giuridica e la particolare composizione di alcuni enti (nella specie, i gruppi di azione locale).

Preliminarmente, si evidenzia che l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 attribuisce all'Autorità nazionale anti-corruzione il compito di vigilare sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, anche con l'esercizio di po-

teri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

Conseguentemente, sulla base degli elementi che mi sono stati forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione, si rappresenta che i gruppi di azione locale (GAL) sono società consortili composte da soggetti pubblici e privati aventi lo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.

Sulla natura giuridica dei GAL, l'Autorità nazionale anticorruzione si è espressa, una prima volta, nel corso del 2018, a seguito di una richiesta di parere sulla sussistenza di una causa di incompatibilità fra la carica di responsabile tecnico amministrativo di un GAL e la carica di presidente di una unione di comuni, appartenenti entrambi alla Regione Toscana.

Il GAL in questione, costituito nella forma della società consortile a responsabilità limitata, era stato riconosciuto dalla Regione Toscana quale gestore di un asse del piano di sviluppo regionale, il cui piano strategico di sviluppo locale era stato approvato dalla stessa amministrazione regionale.

A seguito di specifica analisi era emerso che: la compagine sociale del GAL era composta per circa l'82 per cento dall'unione dei comuni e da altri enti pubblici; il consiglio di amministrazione del GAL, cui risultavano attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, era eletto dall'assemblea ordinaria dei soci; il GAL, sulla base di apposite convenzioni, erogava servizi agli enti pubblici territoriali, tra cui rientravano anche i comuni associati nell'unione.

Sulla base di quanto accertato, l'Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto che il GAL rientrasse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2013, in quanto riconducibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. e) del medesimo decreto legislativo nell'ambito degli «enti di diritto privato in controllo pubblico».

Ad identiche conclusioni è pervenuta l'ANAC con la delibera n. 1185 del 19 dicembre 2018, relativa alla conferibilità dell'incarico di segretario generale di una Camera di commercio al presidente del Consiglio di amministrazione di un GAL, appartenenti entrambi alla Regione Puglia.

Anche nel caso esaminato in detta delibera, l'Autorità ha ritenuto che il GAL in questione, ancorché costituito nella forma di società consortile a responsabilità limitata, fosse annoverabile tra gli «enti di diritto privato in controllo pubblico» di cui all'articolo 1, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 39 del 2013.

Sul punto, si evidenzia che l'articolo 1, comma 2, lett. e) menzionato, ai fini dell'individuazione degli «enti di diritto privato in controllo pubblico» richiede l'esistenza di due requisiti: uno relativo al tipo di attività

esercitata (cosiddetto requisito funzionale) ed uno relativo al sistema di *governance* (cosiddetto requisito di *governance*).

I Gruppi d'azione locale in generale e, nello specifico, anche il citato GAL, nonostante la loro costituzione come enti di diritto privato, perseguono una finalità di pubblico interesse consistente in un'attività di supporto allo sviluppo locale e rurale del territorio di riferimento e delle sue imprese, elaborando a tal scopo il piano di azione locale (PAL).

Conseguentemente, i GAL risultano in possesso del "requisito funzionale".

Quanto al "requisito di *governance*", necessario ai fini della qualificazione del GAI, quale ente di diritto privato in controllo pubblico, esso deve essere accertato in concreto.

In generale, l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE prevede che i gruppi di azione locale debbano "elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 per cento dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta" (lettera h).

Per quanto concerne la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, pur non ricorrendo nei casi esaminati dall'Autorità nazionale anticorruzione (detenendo le amministrazioni pubbliche socie una partecipazione complessiva al capitale sociale pari a circa il 40 per cento), è emerso comunque che da statuto è loro riconosciuto, in virtù della detenzione di quote di partecipazione al capitale sociale, il potere di nominare e revocare gli amministratori, oltre che l'organo di controllo.

Con specifico riferimento alla rilevanza dei poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, l'Autorità nazionale anticorruzione ha già avuto modo di evidenziare come l'ambito di applicazione della normativa in tema di trasparenza, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, risulta essere differente dall'ambito di applicazione della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, così come differente la finalità perseguita dai due provvedimenti.

In particolare, l'obiettivo della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013 è quello di contemperare l'esigenza di trasparenza e accessibilità di alcune informazioni con l'esigenza di non ostacolare o rallentare l'attività istituzionale dei soggetti destinatari della disciplina stessa, operando, a tal fine, una semplificazione degli obblighi da assolvere.

In tale ottica, l'articolo 2-bis, comma 2, lettera e) prevede l'applicazione delle previsioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 esclusivamen-

te agli enti di diritto privato in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Di talché, come ribadito dall'Autorità nazionale anticorruzione nella delibera n. 1134 dell'8 novembre 2018 (recante "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"), per poter applicare agli enti di diritto privato la stessa disciplina in materia di prevenzione della corruzione prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile, è necessario che la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Diversamente, la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 39 del 2013 risponde alla finalità di prevenire il verificarsi di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi. In proposito, nella delibera ANAC n. 234 del 1° marzo 2017 si indica, infatti, che "lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita" e che "il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole a illeciti scambi di favori".

Nell'ambito della disciplina in tema di anticorruzione, l'inconferibilità degli incarichi è, dunque, prevista come misura generale a carattere preventivo, in quanto finalizzata ad evitare potenziali forme di conflitto di interesse che possono crearsi fra controllore (organo politico) e controllato (amministrazione o società controllata), nonché ad escludere che tra tali soggetti possano sussistere fenomeni di eccessiva contiguità, in grado di agevolare l'elusione dell'obiettivo dell'imparzialità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Per tale ragione, l'ambito di applicazione soggettivo del decreto legislativo n. 39 del 2013 è più ampio e riguarda tutti gli enti in cui siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina anche di uno solo dei vertici o dei componenti degli organi.

Si evidenzia, infine, che non rientra nelle competenze del Ministro per la pubblica amministrazione la verifica della legittimità degli atti gestionali posti in essere dalle singole amministrazioni.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(5 dicembre 2019)

IANNONE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 18 ottobre 2019 il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania (Salerno) ha "congelato" i ruoli dei processi civili per il trasferimento di 4 giudici civili dei 5 in organico al tribunale, provocando in tal modo il fermo delle udienze civili fin quando non saranno reperiti altri giudici e creando un disagio per i cittadini e gli avvocati;

il tribunale ha in organico 12 magistrati, compreso il presidente, di cui 11 in servizio;

per effetto dei trasferimenti e delle aspettative per maternità questo tribunale si troverà ad essere privo dell'unico giudice delle esecuzioni e dei fallimenti e di 4 giudici civili sui 5 previsti in organico;

sono in servizio solo 3 giudici onorari su 6 in organico: due di loro, titolari di ruoli monocratici penali (con due udienze ciascuno alla settimana) e uno per esecuzioni mobiliari e funzioni delegate dal giudice tutelare (sempre con due udienze alla settimana);

salvo uno, non vi è di fatto disponibilità degli altri ad un incremento degli incarichi ritenuti incompatibili con la professione forense da loro svolta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave stato in cui versa il Tribunale di Vallo della Lucania nell'assicurare l'amministrazione della giustizia e quali iniziative intenda adottare per risolvere la crisi organizzativa descritta.

(4-02489)

(19 novembre 2019)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede di sapere quali impegni il Ministero della giustizia intenderà adottare per far fronte alle gravi carenze di organico di magistratura del Tribunale di Vallo della Lucania.

Al riguardo va necessariamente precisato che, per quanto riguarda la distribuzione degli affari e l'organizzazione interna agli uffici giudiziari, trattasi di materia tabellare devoluta alle valutazioni del CSM e dei capi degli uffici.

Tuttavia, preme comunque evidenziare che l'efficientamento del servizio giustizia rappresenta un obiettivo a cui si sta lavorando da tempo, puntando oltre che sul piano normativo, anche su quello degli organici, proprio per far fronte alle criticità di personale di cui risentono gli uffici giudiziari sul territorio, come quello di Vallo della Lucania.

Per quanto riguarda, invece, le dotazioni organiche, in data 1° dicembre 2016 è stato emesso il decreto ministeriale recante la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui ai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012. E la ridefinizione delle piante organiche dei singoli uffici è stata parametrata alla nuova geografia giudiziaria dopo una lunga attività preparatoria e di raccolta dei dati conferenti, portata avanti anche con il contributo del Consiglio superiore della magistratura.

Peraltro, la revisione della pianta organica del personale di magistratura non è pensata come una cristallizzazione definitiva delle scelte adottate, bensì come un dinamico ripensamento dei modelli organizzativi di funzionamento degli uffici; ed in quest'ottica il Ministero presta ascolto e rileva le proposte emergenti di eventuali rettifiche o integrazioni, comunque sempre da svilupparsi entro una logica di sistema, e, in data 27 febbraio 2019, ha costituito uno specifico Tavolo di lavoro per la definizione delle dotazioni organiche in relazione agli uffici giudiziari di primo e secondo grado.

Con specifico riferimento all'Ufficio giudiziario in questione, si evidenzia che con il decreto ministeriale 28 marzo 2019, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero n. 9 del 15 maggio 2019, la pianta organica del personale di magistratura dei tribunali di Ravenna, di Tempio Pausania e di Vallo della Lucania è stata ampliata in ragione di un posto di presidente di sezione ed è stata, contestualmente, ridotta in ragione di un posto di giudice, sulla scorta di specifiche richieste inoltrate dai presidenti dei tribunali per un assetto funzionale e organizzativo degli uffici maggiormente rispondente alle rispettive esigenze operative.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ha dispo-

sto l'incremento di 600 unità del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, di cui 530 attribuibili agli uffici giudiziari diversi da quelli di legittimità, e previsto la conseguente rideterminazione delle piante organiche degli uffici. Tale procedura di revisione risulta già avviata, a cominciare dall'incremento della pianta organica del personale di magistratura degli uffici di legittimità di 70 posti complessivi.

Si tratta probabilmente di un incremento senza precedenti che segna una svolta reale per il ripristino dello stato di salute degli uffici giudiziari di tutto il territorio, soprattutto di quelli periferici.

Questa dimensione innovativa, in cui è allo studio anche l'istituzione di una quota di piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare in supporto alle sedi di ogni singolo distretto gravate da sacche di arretrato o situazioni eccezionali e contingenti, reca in dote un consistente serbatoio di risorse che consentirà di rivedere e potenziare tutte le piante organiche degli uffici in sofferenza, tra le quali, evidentemente, sarà tenuta in debita considerazione anche quella di Vallo della Lucania.

Da ultimo, si aggiunge per completezza che un'attività di rinforzo è in atto anche con riferimento alla magistratura onoraria, essendo in corso di definizione gli adempimenti connessi alla distribuzione tra gli uffici territoriali della dotazione organica nazionale di complessive 8.000 unità, tra giudici di pace e vice procuratori onorari.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(11 dicembre 2019)

MANTOVANI, DONNO, RICCARDI, LANZI, PIRRO, VANIN, ANGRISANI, MOLLAME, MORRA, GALLICCHIO, TURCO, ANASTASI, DE LUCIA, ROMANO, ACCOTO, BOTTO, LANNUTTI, CORRADO, NATURALE, PRESUTTO, MATRISCIANO, CORBETTA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel corso degli anni in diverse parti d'Italia, sono stati numerosi i casi in cui il sindaco o il presidente di un Consiglio comunale non ha autorizzato, sulla base di motivi regolamentari, le registrazioni audio e video o le dirette *streaming* delle sedute dei Consigli o delle commissioni consiliari;

da ultimo, si cita il caso del Comune di Serramazzoni (Modena), dove, nonostante le richieste formali presentate dai consiglieri del Gruppo del Movimento 5 Stelle, il sindaco ha imposto il divieto alle riprese, fino a

rivolgersi alle forze dell'ordine per disattivare le registrazioni realizzate dagli stessi consiglieri;

considerato che:

a parere degli interroganti, tale divieto rischia di ledere alcuni diritti fondamentali, *in primis* il diritto all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione;

il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso da tempo sulla possibilità delle riprese e della diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio comunale, anche al di fuori dell'ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, avendo cura di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, nel rispetto delle norme già disposte dal decreto legislativo decreto legislativo n. 196 del 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ora previste dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento generale per la protezione dei dati;

il nostro ordinamento normativo garantisce espressamente la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e provinciale e delle sedute dell'organo consiliare comunale, demandando a uno specifico regolamento comunale l'introduzione di eventuali limiti (artt. 10 e 38 del decreto legislativo decreto legislativo n. 267 del 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

il decreto legislativo n. 82 del 2005, codice dell'amministrazione digitale, all'articolo 9, tutela la partecipazione democratica elettronica prevedendo che le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti;

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 garantisce la trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

per colmare l'assenza di una normativa specifica e puntuale nella materia delle riprese nei Consigli, è stato presentato il disegno di legge AS 953 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevedendo l'obbligo per Comuni e Province di effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del Consiglio, trasmettendola in diretta *streaming* sul proprio sito *internet* istituzionale e garantendone la

visualizzazione e fruizione sul sito medesimo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, colui che presiede dispone l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire sempre la fruizione da parte dei cittadini della seduta sul sito istituzionale dell'ente;

rilevato che:

le videoriprese dei lavori consiliari costituiscono ormai un patrimonio culturale e un'efficace modalità redazionale dei testi deliberativi e delle verbalizzazioni, nell'ambito di un processo di riforma che ha come fine quello di garantire la trasparenza amministrativa;

a parere degli interroganti limitare le videoriprese o le dirette *streaming*, anche in assenza di uno strumento di proprietà dell'amministrazione per tale scopo e in presenza di apparati tecnologici ormai diffusi, come *smartphone* o *tablet*, è incomprensibile e inadeguato nell'era della digitalizzazione e delle dirette sui *social network* "Facebook" o "Instagram", essendo l'identità digitale entrata nel patrimonio giuridico dell'ordinamento nazionale e comunitario;

attraverso le videoriprese o le dirette è possibile limitare il fenomeno delle "*fake news*", inteso come la creazione di notizie false che sembrano verosimili, e la disinformazione che disincentiva il corretto apprendimento e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti i fatti descritti;

se non ritenga opportuno, mediante atti di propria competenza, tutelare in maniera piena ed effettiva alcuni diritti fondamentali presenti nel nostro ordinamento, che assicurano ai cittadini l'accesso agli atti e l'informazione, la partecipazione democratica elettronica e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, garantendo che i lavori dei Consigli comunali siano pubblicizzati anche mediante la registrazione audio e video o la diretta *streaming*.

(4-01809)

(18 giugno 2019)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiede che venga assicurato ai cittadini l'accesso agli atti e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, garantendo che i lavori dei consigli comunali siano pubblicizzati anche mediante la registrazione audio e video o la diretta *streaming*.

Al riguardo, si osserva che ai consigli comunali è garantita dall'art. 38, comma 3, del Testo unico enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) piena autonomia funzionale ed organizzativa, con la potestà di regolare, con apposite norme, il funzionamento dell'assemblea, anche per quanto concerne la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi. Si rammentano, in proposito, alcune pronunce giurisprudenziali sulla materia, nonché le indicazioni del Garante per la tutela dei dati personali, che hanno contribuito a determinare l'orientamento del Ministero dell'interno. In particolare, la sentenza n. 826 del 16 marzo 2010 del TAR Veneto, con cui è stato respinto un ricorso avverso il diniego opposto da un sindaco ad una richiesta di registrazione audio-video delle sedute del Consiglio comunale, ha considerato che, in assenza di un'apposita disciplina regolamentare dell'ente, non possono essere garantiti i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche.

Detta pronuncia, infatti, riporta che gli adempimenti previsti dal richiamato codice "non possono per certo conseguire da estemporanei assenti alla videoregistrazione emanati dal Sindaco-presidente del consiglio comunale, nel corso delle sedute del consiglio medesimo, ma necessitano di essere disciplinati da un'apposita fonte regolamentare di competenza consiliare".

È stato, peraltro, ritenuto immediatamente concedibile da parte del presidente del Consiglio comunale l'autorizzazione, nei confronti di emittenti televisive nazionali e locali, a riprendere, in via non sistematica, gratuita e senza diritti di esclusiva, talune brevi fasi delle sedute del Consiglio comunale, in quanto da tale autorizzazione non conseguono obblighi di sorta per l'Amministrazione comunale quale "titolare" o "responsabile" del trattamento dei dati personali. Si soggiunge che, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 7, del Testo unico le "sedute" del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento, il che, in linea generale, consente al pubblico di assistere alle sedute dalle apposite postazioni.

A fronte di questo principio rileva la pertinenza al presidente del consiglio dei poteri di "direzione dei lavori e delle attività del consiglio (art. 39, comma 1, T.U.O.E.L.) e, quindi, anche ogni facoltà strumentale volta alla garanzia del regolare svolgimento della seduta ed alla tutela delle prerogative dell'organo assembleare.

In questo quadro di riferimento, quindi, norme interne possono regolare, nell'ambito della disciplina dello svolgimento delle adunanze, anche la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia per gli uffici di supporto alla verbalizzazione che per i consiglieri e i cittadini che assistono alla seduta. Lo stesso regolamento può riservare all'Amministrazione il compito di registrare le sedute con mezzi audiovisivi, escludendo da tale possibilità altri soggetti. La pubblicità delle sedute non implica, infatti, la facoltà di registrazione, ma la libera presenza di chi abbia interesse

ad assistervi (sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 5128/2001, ove si afferma la legittimità di un regolamento consiliare che vieta di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione).

Non sussiste, quindi, un autonomo ed indiscriminato diritto a procedere alla registrazione, che possa superare gli eventuali divieti posti dall'amministrazione. Sulla materia, come accennato, è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, che, con nota, del 23 aprile 2003, ha ritenuto che l'Amministrazione comunale possa porre, con apposita norma regolamentare, condizioni e limiti alle riprese ed alla diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio, prevedendo l'onere di informare i presenti nell'aula dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, ovvero il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute, nonché le ipotesi in cui limitare le riprese a tutela della riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito.

Con pregressi pareri sull'argomento, questo Ministero aveva ritenuto la possibilità per il presidente del consiglio di regolare e valutare la registrazione caso per caso, anche in assenza di espressa previsione regolamentare, proprio per i già richiamati poteri di "direzione dei lavori e delle attività del consiglio" in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare ed in relazione all'oggetto dei lavori all'ordine del giorno.

In tale contesto, il disegno di legge n. 953, citato nell'interrogazione, qualora approvato, potrebbe realizzare il completamento della trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, come richiesto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e, dunque, con la necessaria copertura normativa, mentre la tutela di eventuali dati riservati potrebbe essere realizzata applicando il citato art. 38, comma 7, del T.U.O.E.L. che, anche nel testo riformulato, manterrebbe la possibilità per il consiglio di deliberare a porte chiuse nei casi previsti dal regolamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(10 dicembre 2019)

ORTIS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in via Giovanni XXIII a Isernia una struttura che ospita migranti è stata teatro, l'11 marzo 2019, di un *blitz* dei Carabinieri, culminato col se-

questro di sostanze stupefacenti e la denuncia di due nigeriani. Lo stesso luogo era già balzato nel marzo 2017 agli onori della cronaca locale a causa di una violenta rissa tra richiedenti asilo di diverse nazionalità, per motivi legati al controllo delle piazze di spaccio isernine;

la Prefettura, a seguito degli articoli di stampa che ancora qualificavano la struttura come centro d'accoglienza temporaneo (CAT), ha precisato di aver risolto per inadempimento, in seguito ai fatti del 2017, la convenzione con la ditta che lo gestiva, disponendo, altresì, il trasferimento degli immigrati che non avevano preso parte alla rissa presso altre strutture convenzionate. Molti dei migranti, tuttavia, non hanno ottemperato alla disposizione: nei loro confronti, la Prefettura ha decretato, dunque, la revoca delle misure di accoglienza;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:

una volta revocata la convenzione, la Prefettura di Isernia non è stata più tenuta a verificare l'erogazione dei servizi connessi con l'accoglienza: la struttura è infatti ora da considerarsi come un domicilio privato, dove i controlli potrebbero essere effettuati dalle forze dell'ordine solo qualora si ravvisassero problemi di ordine pubblico o venissero effettuate segnalazioni, come è stato nel caso del recente sequestro di droga;

da quel che è dato sapere, comunque, la struttura continua ad erogare a proprie spese servizi minimi di vitto e alloggio, nelle more della definizione del giudizio intentato dal gestore contro il provvedimento della Prefettura di Isernia;

si suppone che all'interno dell'ex CAT alloggino i migranti che hanno impugnato il trasferimento disposto dalla Prefettura; in ogni caso, potrebbe viverci chiunque, considerando che si tratta di un domicilio privato;

in attesa del pronunciamento degli organi competenti, i migranti vivono in un limbo: liberi di circolare sul territorio, non possono però contare su vitto, alloggio e *pocket money*. Inoltre, la mancanza di un permesso di soggiorno, anche temporaneo, impedisce loro di cercare lavoro nel pur arido contesto economico e produttivo locale,

si chiede di sapere:

se, nelle more del giudizio, il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare le opportune iniziative al fine di verificare che le condizioni di vita ed economiche dei migranti nell'ex centro siano in linea con gli *standard* di accoglienza stabiliti dal decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018 ("decreto sicurezza");

quali iniziative intenda assumere per i domicili privati che prestano attività di accoglienza senza garantire le idonee condizioni di sicurezza per il territorio e i cittadini residenti.

(4-01581)

(17 aprile 2019)

RISPOSTA. - La Prefettura di Isernia, a partire dal marzo 2014, ha provveduto a organizzare l'accoglienza dei richiedenti asilo sulla scorta delle direttive ministeriali. In particolare, il servizio di accoglienza presso la struttura di via Giovanni XXIII è stato affidato alla società Giemme Services con provvedimento del 25 agosto 2016.

Come ricordato nell'interrogazione, il 28 marzo 2017, presso la predetta struttura di accoglienza temporanea si è verificata una violenta rissa tra migranti, che ha avuto un notevole risalto sugli organi di informazione locali.

Nel corso dell'intervento delle forze dell'ordine all'interno del centro sono state rinvenute sostanze stupefacenti detenute da alcuni ospiti ai fini dello spaccio. Nell'occasione, cinque cittadini stranieri sono stati arrestati in flagranza di reato e altri sette sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per reati di rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Successivamente, a seguito di un apposito controllo ispettivo effettuato presso lo stesso centro, con provvedimento prefettizio del 4 maggio 2017, la Convenzione con la predetta società è stata risolta per grave inadempimento delle condizioni stabilite dal servizio di accoglienza e, contestualmente, è stato disposto il trasferimento degli immigrati che non avevano preso parte alla rissa presso altre strutture idonee convenzionate.

Tuttavia, alcuni dei migranti non hanno ottemperato a tale trasferimento; di conseguenza, al termine di una laboriosa procedura, che ha tenuto conto degli esiti di innumerevoli ricorsi giurisdizionali proposti dai migranti avverso il trasferimento, la Prefettura ha decretato la revoca delle misure di accoglienza nei loro confronti.

Sia le revoche dell'accoglienza, che la risoluzione della convenzione con il gestore, sono state impugnate, rispettivamente, innanzi al Tar Molise e al Tribunale civile di Campobasso.

Le opposizioni giudiziarie sono al momento pendenti, in attesa delle decisioni di merito. Efficaci e vigenti sono i provvedimenti prefettizi

citati, non essendo state accolte, da parte delle Autorità giudiziarie adite, le istanze cautelari di sospensione.

Il 1° luglio 2019, i richiedenti asilo già ospitati presso il centro di via Giovanni XXIII, sono stati comunque trasferiti presso un altro centro di accoglienza, sito a Macchia d'Isernia, gestito sempre dalla Giemme Service.

Con riferimento alla struttura di via Giovanni XXIII, agli atti della Prefettura di Isernia risulta che, nella stessa giornata, la ditta Giemme Service ha restituito l'immobile al proprietario, la società REP sas.

Come riferito nell'interrogazione, pertanto, al momento, nessun rapporto giuridico e/o convenzione è in atto tra la Prefettura di Isernia e l'operatore economico che detiene la disponibilità dello stabile.

Per quanto concerne, infine, le iniziative assunte per garantire idonee condizioni di sicurezza per il territorio e i cittadini residenti, si assicura che tutte le Forze di polizia, all'uopo sensibilizzate nel corso delle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre i previsti interventi presso i centri di accoglienza dislocati sul territorio, effettuano servizi straordinari di controllo presso la struttura in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(10 dicembre 2019)

PIARULLI, MININNO, RICCARDI, CRUCIOLI, ANGRISANI, ORTIS, PACIFICO, TRENTACOSTE. - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

a Corato (Bari), un comune di circa 50.000 abitanti, la stazione dei Carabinieri è composta da 10 unità;

tale numero, congiuntamente alle unità presenti al commissariato di pubblica sicurezza (circa 25) e alla Polizia locale (circa 26), non consente di tenere attiva una volante ogni giorno, men che meno continuativamente su turni di 24 ore;

per tutti gli eventi delittuosi dalle ore 22,00 alle ore 08,00, quasi sempre, intervengono le pattuglie degli istituti di vigilanza, che assicurano un primo intervento in attesa che il 112 o il 113 faccia intervenire una volante da Trani o da altra città vicina;

il Movimento 5 stelle locale di Corato ha proposto al commissario prefettizio di richiedere il supporto di personale in ausiliaria per compensare le eventuali carenze amministrative e in generale supportare l'attività delle forze armate;

le centrali operative degli istituti di vigilanza ricevono giornalmente centinaia di segnalazioni di allarme e richieste di intervento per furti con scasso ad opera di bande ben organizzate. La percentuale dei reati contro il patrimonio è aumentata in maniera esponenziale e ogni giorno si effettuano sopralluoghi per furti alle ville, alle abitazioni e soprattutto, nel centro abitato ai *garage* e ai depositi di attrezzature agricole;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il 13 novembre 2018, sempre a Corato, ignoti avevano tentato di dare fuoco all'abitazione di proprietà di un carabiniere, nelle campagne al confine tra Andria e Ruvo di Puglia;

nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 dicembre 2018 alla periferia di Corato, tramite l'utilizzo di un ordigno artigianale, l'autovettura di un carabiniere in servizio ad Andria è stata fatta esplodere;

in base a quanto si apprende da alcune testate giornalistiche, nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019 è stata data alle fiamme un'autovettura di un giornalista;

in un paese a pochi chilometri di distanza da Corato, a Bisceglie, nella sera del 25 aprile 2019 un uomo ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro i carabinieri della tenenza di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), durante un controllo dei militari in abiti civili. Il giovane ha sparato contro i carabinieri in borghese nei pressi del mercato ittico di Bisceglie. I militari erano intervenuti dopo che alcuni cittadini avevano segnalato al 112 la presenza un giovane armato in giro per la città;

considerato altresì che la mancanza di sicurezza incide sulle attività imprenditoriali oltre che sull'incolumità delle persone,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, in particolare, quali azioni di competenza intendano intraprendere affinché venga garantito ai cittadini, residenti nel comune di Corato e nei paesi vicini, un potenziamento dei livelli di sicurezza sul proprio territorio, prevedendo anche una maggiore presenza delle forze armate.

(4-01695)

(28 maggio 2019)

RISPOSTA. - Corato è un comune situato nella provincia di Bari, al confine con quella di Barletta-Andria-Trani; comprende una vasta zona rurale, oltre al nucleo urbano, e registra, attualmente, una popolazione di circa 50.000 abitanti.

Sul suo territorio sono presenti un commissariato di pubblica sicurezza, che conta complessivamente 38 unità tra personale civile e operatori di polizia, e una stazione dei carabinieri con 13 militari effettivi; si aggiungono, a supporto, 27 operatori del corpo di polizia locale. Tale contingente si avvale della collaborazione del Comando compagnia Carabinieri di Molletta e del Comando compagnia della Guardia di finanza.

Nel comune sono inoltre attivi tre istituti di vigilanza privata che collaborano con le Forze dell'ordine, fornendo al locale commissariato ogni segnalazione ritenuta utile alla prevenzione e repressione dei reati; infine, è operativo sul territorio un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso costituito da 36 telecamere, gestito direttamente dal Comando della polizia locale, ma sempre fruibile dalle forze dell'ordine in caso di necessità. Il controllo coordinato del territorio è assicurato dalle Forze dell'ordine nell'arco delle 24 ore.

La situazione della sicurezza di Corato, è altresì, periodicamente, all'ordine del giorno delle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Bari, cui consegue, a seguito del costante aggiornamento dell'analisi, la rimodulazione degli interventi sul territorio.

A tal proposito, gli avvenimenti del 13 novembre e del 5 dicembre 2018, sono stati oggetto di approfondimento, da parte del predetto. Comitato, nella seduta del 5 dicembre 2018, alla quale hanno partecipato anche il procuratore della Repubblica di Trani e il prefetto di Barletta-Andria-Trani.

Sui fatti sono in corso approfondite indagini a cura della Procura della Repubblica di Trani, tuttora coperte da segreto istruttorio; nel frattempo, è stata predisposta un'intensificazione dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio.

Anche le indagini relative all'incendio del 9 maggio (che ha danneggiato l'autovettura a uso del direttore editoriale della testata *online* "Quarto Potere", intestata a un'associazione culturale del posto) sono ancora in corso.

Per quanto riguarda l'andamento generale della delittuosità registrata nel contesto territoriale, i dati rilevati dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale fanno emergere un incre-

mento dei reati consumati, soprattutto per quanto riguarda i furti e i danneggiamenti.

In effetti, la tipologia degli episodi di carattere delittuoso più diffusa resta quella dei reati contro il patrimonio (per lo più furti di autovetture e in abitazioni o *box*), consumati prevalentemente nelle fasce orarie notturne, a cui si aggiungono i danneggiamenti a seguito di incendio di auto parcheggiate in strada.

Si informa al riguardo che, per contrastare le attività delittuose attraverso misure di intervento sempre più adeguate, sono stati recentemente intensificati i servizi di controllo sul territorio nella modalità ad "alto impatto", anche mediante l'impiego di unità cinofile.

Per arginare, in particolare, il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati pianificati e svolti specifici servizi di controllo soprattutto nelle ore serali, e sono state eseguite mirate e ripetute perquisizioni domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure di prevenzione o a misure cautelari.

In un'ottica di partecipazione condivisa alla gestione della sicurezza pubblica, si aggiunge inoltre che alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 29 agosto ha preso parte anche il sindaco di Corato, in un incontro volto a favorire un'azione congiunta tra i vari livelli di governo, pur nel rispetto delle singole competenze, responsabilità e ruoli, e a consolidare il clima di collaborazione con interventi coordinati e diversificati, capaci di coinvolgere anche enti e associazioni operanti nel sociale.

Si rappresenta, infine, che le Autorità provinciali di pubblica sicurezza continueranno ad assicurare, con professionalità e senso di responsabilità, il costante monitoraggio del territorio e la predisposizione di adeguate misure di vigilanza per garantire la sicurezza della cittadinanza e il pieno rispetto del principio di legalità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(10 dicembre 2019)

PRESUTTO, ORTOLANI, PIRRO, PELLEGRINI Marco, ACCOTO, TURCO, LOMUTI, L'ABBATE, QUARTO, ANASTASI, VACCARO, CROATTI, RICCIARDI, PUGLIA, LA MURA, NATURALE, RICCARDI, URRARO, ANGRISANI, GIANNUZZI, MARINELLO,

GALLICCHIO, FEDE, LANZI, LANNUTTI, DI NICOLA, GAUDIANO, MAUTONE, CASTALDI, TRENTACOSTE, DONNO, VANIN. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (A.d.S.P.), con delibera n. 208 dell'11 luglio 2018 ha approvato il progetto esecutivo e il bando di gara per il nuovo *terminal* passeggeri alla calata Beverello, di euro 17.900.000;

il progetto prevede la costruzione di importanti volumetrie in un'area a forte vocazione turistica (a ridosso del Maschio Angioino, Palazzo Reale, centro storico) ed è destinato ad avere un fortissimo impatto sul territorio, interessando un'area di oltre 14.000 metri quadrati (con il transito di oltre 6 milioni passeggeri all'anno), che prevede la realizzazione di due volumetrie (una di 2.400 metri quadrati ed una di 360 metri quadrati) caratterizzate da "strutture in calcestruzzo armato di geometria irregolare, non standardizzabili e caratterizzate da una forte intensità di armature";

le suddette opere, da eseguirsi in 540 giorni in pieno centro urbano a elevata densità di traffico veicolare e turistico/pedonale, risultano di rilevantissimo impatto anche durante la fase di costruzione, tenuto conto che il progetto prevede la demolizione di strutture esistenti di oltre 7.000 metri cubi, scavi per oltre 18.000 metri cubi, trasporti a rifiuto per quali 60.000 metri cubi, forniture di calcestruzzi per 7.000 metri cubi e oltre 1 milione di chili di acciaio e molto altro ancora;

il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 71 del 28 febbraio 2018 aveva disposto il finanziamento di 20.500.000 euro per la suddetta opera, nell'ambito dei fondi di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017);

la Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 13 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;

nonostante tale sentenza, l'A.d.S.P. ha ritenuto possibile il finanziamento delle spese, anche con fondi propri dell'Autorità, per un massimo di 17.900.000 euro, disimpegnando fondi propri destinati a importanti interventi di manutenzione delle infrastrutture portuali;

dalla ricognizione degli atti pubblicati dall'A.d.S.P. risulta che il progetto del *terminal* Beverello è assistito dal parere del Ministero dell'ambiente n. 1088 CTVA del 26 novembre 2012 di "non assoggettabilità a V.I.A." (*ex art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006*) avendo la Com-

missione Tecnica VIA/VAS, con nota prot. CTVA n. 4286/2012, espresso il parere di non assoggettabilità alla procedura di VIA;

con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", è stata introdotta la validità quinquennale della procedura di valutazione di non assoggettabilità a V.I.A. per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo e, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, qualora i progetti sottoposti alla fase di valutazione non siano stati realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata;

la procedura di valutazione di non assoggettabilità a V.I.A. del progetto del *terminal* Beverello è stata avviata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008, e il suddetto parere, qualora espresso sul medesimo progetto che è oggetto di gara, ha ampiamente superato il termine di scadenza della validità del suddetto parere del Ministero dell'ambiente n. 1088 CTVA del 26 novembre 2012;

dalla relazione dei progettisti si evince che il progetto ha subito notevoli modifiche rispetto alla versione del 2012, sottoposta al predetto parere di "non assoggettabilità" a procedura V.I.A. e ciò fa emergere che il Ministero dell'ambiente non abbia espresso una valutazione sul progetto così com'è articolato nell'attualità;

l'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni non esclude la V.I.A. per opere di così elevato impatto sul territorio, rendendo cogente il procedimento di "consultazione pubblica" e tale carenza per un'opera che, peraltro, compromette in via definitiva la visuale libera di un tratto di mare, determina un'inaccettabile lesione dei diritti del cittadino;

la mancanza di tale parere aggiornato all'attualità, ovvero la carenza di elementi che ne determinano la validità, avrebbe dovuto comportare la mancata validazione del progetto a norma del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni da parte del responsabile del procedimento con la conseguente applicazione del quadro sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

il Tar Puglia, con sentenza del 1° dicembre 2017, n. 1904, ha confermato che la durata quinquennale dell'esclusione dalla V.I.A. è valida per i progetti sottoposti alla procedura di valutazione dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008, che è intervenuto a modificare l'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di valutare: se l'opera in questione, attesa la straordinaria rilevanza del sito e il notevole impatto sul territorio, sia stata correttamente valutata e se la stessa possa essere sottratta alle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero alla procedura di "consultazione pubblica"; in subordine, se il parere n. 1088 CTVA del 26 novembre 2012 del Ministero di "non assoggettabilità a V.I.A." e quello della Commissione tecnica VIA/VAS (CTVA n. 4286/2012) possano ritenersi ancora validi ed efficaci, atteso il fatto che il progetto sottoposto al Ministero stesso nel 2012 è difforme da quello attualmente approvato e posto in gara e che sono trascorsi oltre 5 anni dalla data di emissione del parere di "non assoggettabilità a VIA", senza che l'opera abbia avuto inizio; l'opportunità di sottoporre il progetto attuale e la procedura approvativa di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 nuovamente alla Commissione VIA, al fine di una valutazione adeguata dell'opera anche in relazione alla cancellazione della visuale libera del mare dalla viabilità urbana per effetto delle ciclopiche strutture in cemento armato che formano l'opera;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga di assumere le opportune iniziative al fine di verificare se la direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale abbia opportunamente e dettagliatamente valutato le modifiche introdotte al programma infrastrutturale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale (piano operativo triennale 2018-2020), privilegiando il finanziamento del *terminal* Beverello a discapito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture portuali già precedentemente programmati e ritenuti prioritari per la funzionalità dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

(4-00676)

(11 ottobre 2018)

RISPOSTA. - Il porto di Napoli è dotato di un piano regolatore portuale, attualmente vigente, approvato con decreto ministeriale n. 2478 del 22 aprile 1958 e successive varianti approvate, da ultimo, con decreto ministeriale n. 3409 dell'8 novembre 1982.

Per quanto attiene al progetto "Molo Beverello Napoli - adeguamento tecnico funzionale", occorre segnalare che lo stesso riguardava la riqualificazione di infrastrutture esistenti per la realizzazione del *terminal* passeggeri per unità navali veloci presso la Calata Beverello del porto di Napoli, attraverso un miglioramento funzionale del *terminal* passeggeri oggi esistente e operante. Il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del n. 152 del 2006, nella formulazione precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104

del 2017, è stato avviato con l'acquisizione dell'istanza del proponente in data 12 giugno 2012.

In data 7 giugno 2012 è stato dato avviso al pubblico della presentazione dell'istanza sulla Gazzetta Ufficiale. Nei 45 giorni di consultazione del pubblico non sono pervenute osservazioni.

L'istruttoria presso la Commissione tecnica VIA/VAS si è conclusa in data 16 novembre 2012 con parere positivo di esclusione dalla VIA subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni da ottemperarsi in fase di cantierizzazione o nella fase immediatamente precedente l'avvio dei lavori. Occorre, inoltre, precisare, che il provvedimento direttoriale del 5 dicembre 2012 non prevede un termine entro il quale debbano essere realizzati i lavori. Si rappresenta, altresì, che, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente, non è pervenuta alcuna istanza per la valutazione di modifiche al progetto già approvato. Ad ogni modo, tutta la documentazione relativa al procedimento di VIA, è disponibile sul portale istituzionale del Ministero dell'ambiente.

A quanto esposto si aggiunga che, nel febbraio 2006, l'Autorità portuale di Napoli ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di "Adeguamento della darsena di Levante a terminal contenitori mediante colmata, e conseguenti opere di collegamento", ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2007 recante "Interventi urgenti di protezione civile volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli". La Commissione VIA ha ritenuto che il progetto doveva essere sottoposto a procedura di VIA. In adempimento a ciò, nel giugno 2006, l'Autorità portuale di Napoli ha presentato la relativa istanza di VIA e il procedimento si è concluso con decreto del 9 gennaio 2008, positivo con prescrizioni.

Nel giugno 2014 il proponente ha chiesto un parere al Ministero circa la necessità di sottoporre o meno a verifica di assoggettabilità a VIA una modifica progettuale relativa all'introduzione di un "diaframma plastico integrativo posizionato lungo la "calata di riva", in posizione meno arretrata rispetto al diaframma plastico già approvato e presente più a monte (nell'area attualmente in concessione alla Tirreno Power), la cui costruzione è attualmente interrotta". La Commissione tecnica VIA/VAS si è espressa con parere n. 1563 del 18 luglio 2014 con il quale, in esito alle proprie valutazioni, ha ritenuto che il progetto "rappresenta una mera riarticolazione delle modalità realizzative del Progetto già approvato nell'ambito del Decreto VIA n. 5 del 1° settembre 2008, che non produce alcun impatto ulteriore rispetto a quanto già valutato" e che pertanto non fosse necessario sottoporlo ad alcuna ulteriore procedura di valutazione ambientale.

Successivamente, in data 6 agosto 2015, l'Autorità portuale di Napoli ha presentato domanda di verifica di assoggettabilità a VIA per una modifica del progetto di cui al decreto VIA del 9 gennaio 2008, consistente nel "riutilizzo dei materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi per il riempimento della doppia parete combinata che delimita verso mare la cassa di colmata della Darsena di Levante e che rappresenta il 15% circa dell'intera colmata". Nello specifico, la variante "prevede la sostituzione del materiale di cava utilizzato per il riempimento della doppia palancolata anche con materiale proveniente dall'attività di demolizione e salpamento svolte nel cantiere, purché conforme dal punto di vista della qualità chimico fisica".

Con provvedimento direttoriale n. 207 del 25 maggio 2016, sulla base del parere della Commissione tecnica VIA n. 2078 del 13 maggio 2016, secondo il quale "la modifica proposta al progetto comporta una riduzione degli impatti ambientali complessivi già valutati in sede di VIA" detta modifica progettuale è stata esclusa dalla VIA "fatte salve le autorizzazioni degli impianti e delle attività di recupero dei rifiuti da parte delle Autorità competenti, la certificazione delle analisi e delle caratterizzazioni dei materiali effettuata dall'ARPA Campania come previsto dalle premesse del presente parere, nonché la verifica da parte degli enti competenti del rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale".

Alla luce delle considerazioni svolte, fermo restando che le attività di gestione dei rifiuti connesse alle attività di realizzazione del progetto sono poste in capo alle Autorità competenti, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente continuerà a svolgere le proprie attività di monitoraggio e sollecito e a tenersi informato, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla situazione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(4 dicembre 2019)

TESTOR, DURNWALDER, SERAFINI, BERUTTI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

il lupo è sempre stato considerato dall'uomo come un grande nemico e perciò oggetto di uno sterminio con fucili, bocconi avvelenati e trappole. L'aumento del numero di cani randagi rinselvaticiti ha poi contribuito

enormemente a creare la confusione lupo/cane e l'attribuzione dei danni da questi provocati;

in Italia, alla fine degli anni '60, il lupo era ancora considerato una specie cacciabile ed era inserita nella lista degli "animali nocivi". Le prime politiche di conservazione della specie si ebbero a partire dagli anni '70: nel 1971 venne emanato il primo divieto temporaneo di caccia al lupo, nel 1973 venne disposto il divieto di caccia per altri tre anni e nel 1976 il divieto divenne definitivo;

la legge 27 dicembre 1977, n. 968 e la successiva dell'11 febbraio 1992, n. 157 hanno quindi definitivamente dichiarato il lupo specie pienamente e particolarmente protetta. Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, recependo la direttiva 92/43/CEE cosiddetta "Habitat" ha inserito il lupo nell'allegato D (specie d'interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa);

a livello comunitario, nel 1979, la specie venne inclusa nell'appendice II della Convenzione di Berna come specie particolarmente protetta. Nel 1992 la citata direttiva 92/43/CEE ha incluso il lupo tra le specie animali di interesse comunitario, che necessitano di misure urgenti di protezione;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 riconosce l'importanza della specie a livello comunitario e oltre a prevedere azioni mirate alla ricerca e al monitoraggio, ne vieta la cattura, l'uccisione, lo scambio e la commercializzazione;

a livello internazionale attualmente il lupo è incluso nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali, come specie "Vulnerabile". Inoltre la CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) include il lupo nell'allegato II;

l'Italia si è dotata nel 2002 di un Piano d'azione per la conservazione e gestione del lupo, che esclude la possibilità di attivare deroghe ai divieti di abbattimento della specie. È dunque attualmente vietata l'uccisione di esemplari della specie;

il Ministero dell'ambiente ha elaborato il nuovo Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, che sostituisce quello del 2002, dopo un processo di consultazione di Regioni, Province autonome, ISPRA e portatori di interesse. Il Piano prevede 22 azioni che mirano alla conservazione ed alla risoluzione sostenibile dei conflitti con le attività antropiche;

da un'attenta valutazione del Piano non si evincono misure sufficientemente idonee a garantire una risolutiva gestione del fenomeno, consi-

derato che il Piano, a seguito di una continua evoluzione del quadro faunistico, necessita di un continuo aggiornamento delle sue linee;

negli ultimi anni la popolazione del lupo ha visto un incremento in molte parti d'Italia, specialmente nell'arco alpino;

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Ispra, monitorano costantemente il numero e il movimento dei lupi e molti scienziati ne stanno studiando la proliferazione;

si sono moltiplicate le richieste di indennizzi da parte degli agricoltori per i danni subiti e contemporaneamente gli aiuti erogati per le varie misure di prevenzione;

la presenza di branchi di lupi sta scoraggiando, in molte aree, l'attività di allevamento con la negativa conseguenza, in termini economici ed ambientali, dell'abbandono del presidio di aree naturalisticamente importanti, mettendo a rischio anche il tradizionale trasferimento degli animali in alpeggio che, oltre a essere una risorsa fondamentale per l'economia montana, rappresenta anche uno strumento di valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali che lo caratterizzano;

i lupi, che per anni sono stati quasi creature leggendarie e difficilissime da incontrare, sono sempre più spesso al centro delle cronache, e non solo per gli avvistamenti. Ci sono predazioni su greggi e allevamenti e nelle aziende faunistiche caprioli e cinghiali vengono sbranati. Altra cosa che preoccupa i residenti che vivono fianco a fianco con i branchi sono i comportamenti anomali per la specie, come gli attacchi subiti dai cani durante le battute di caccia e non solo, e ancora di più i casi di lupi che si sono avvicinati alle abitazioni;

un'eccessiva e non gestita presenza di lupi rende impossibile, infatti, l'allevamento allo stato brado, che rappresenta un'attività agricola fortemente orientata alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità. I sistemi di prevenzione normalmente adottati, ad esempio con recinti o cani addestrati, per evitare i danni agli armenti si rivelano, se pur costosi e con molte controindicazioni, spesso inefficaci, specie per le ampie aree destinate al pascolo brado estivo,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano adottare ai fini della tutela degli allevamenti;

quali iniziative si intendano adottare per la protezione del bestiame e per la dissuasione dei predatori;

quali iniziative si intendano adottare per prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone in prossimità dei centri abitati;

se non si ritenga opportuno che la gestione dei grandi carnivori venga affidata ai territori attraverso lo stanziamento di risorse e di maggiori deleghe per il controllo del territorio.

(4-01546)

(4 aprile 2019)

RISPOSTA. - Il lupo è una specie particolarmente tutelata dal quadro normativo europeo. La Convenzione di Berna lo inserisce tra le specie strettamente protette (allegato II) mentre la direttiva "Habitat" lo colloca tra le specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di ZSC e una protezione rigorosa (allegati B e D).

La specie è inserita tra quelle particolarmente protette dalla normativa nazionale (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 1). In base al quadro normativo nazionale e comunitario delineato, è vietata in generale l'uccisione di esemplari della specie.

Le norme prevedono possibilità di deroga ai divieti di cattura o abbattimento, in caso di gravi danni e a condizione che non esistano soluzioni alternative praticabili e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni del lupo.

L'Italia si è dotata nel 2002 di un Piano d'azione per la conservazione del lupo, che esclude la possibilità di attivare deroghe ai divieti di abbattimento.

Come è noto, è stato proposto un nuovo Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, in corso di valutazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del quale sono previste 22 azioni finalizzate ad agire sui fattori che minacciano la specie, tra cui azioni per la mitigazione della mortalità antropogenica (in cui rientra la regolamentazione della braccata nelle aree adiacenti/contigue alle aree protette) e azioni per la prevenzione e mitigazione dei conflitti con le attività zootecniche, intendendo come indispensabile agire per mitigare l'impatto della specie al fine di garantire la sua conservazione.

Tale piano è stato ampiamente riconosciuto dagli esperti e dalle stesse Regioni come uno strumento valido e ben impostato per l'efficace conservazione e gestione del lupo, rimanendo aperto unicamente il confron-

to sulla possibilità e le modalità di ricorso ad eventuali deroghe al generale divieto di cattura e uccisione.

Si tratta di un aspetto che ha polarizzato le posizioni delle diverse Regioni e che il Ministero dell'ambiente suggerisce di affrontare secondo le specifiche esigenze regionali e locali, sempre nel rigoroso rispetto delle norme nazionali ed europee.

Per quanto riguarda la predazione su ungulati selvatici da parte del lupo, l'ISPRA precisa che l'elemento rientra tra i comportamenti naturali della specie ed evidenzia come la pianificazione faunistico-venatoria prevista all'art. 10, comma 1, della legge n. 157 del 1992 abbia come finalità, per quanto attiene alle specie carnivore, la conservazione delle effettive capacità riproduttive e il contenimento naturale di altre specie.

Riguardo alla presenza del lupo nel nostro Paese, l'ISPRA evidenzia che l'incremento numerico e distributivo registrato negli ultimi decenni impone un costante sforzo di aggiornamento delle conoscenze sulla specie, anche al fine di fornire ai decisori dati scientifici credibili e autorevoli sui quali basare le scelte di conservazione e gestione.

Proprio per questo obiettivo, il Ministero dell'ambiente ha incaricato l'Istituto di elaborare e applicare una strategia nazionale di monitoraggio, che permetta di raccogliere dati standardizzati per tutto il territorio interessato dalla presenza del lupo, su distribuzione e abbondanza della specie e distribuzione e prevalenza dell'ibridazione con il cane (che rappresenta uno dei principali fattori di minaccia, riconducibile alla presenza sul territorio di cani vaganti e inselvatichiti).

L'ISPRA precisa che il monitoraggio verterà anche sulla raccolta di dati circa la diffusione dei danni agli animali domestici e l'applicazione ed efficacia dei metodi di prevenzione degli impatti, al fine di identificare le zone ove si concentrano i conflitti tra predatore e attività dell'uomo, come elemento utile per una più efficace gestione della materia.

L'impostazione del piano di lavoro per la definizione della strategia di monitoraggio è stata discussa in un convegno organizzato da ISPRA, che si è tenuto a Roma il 3-4 dicembre 2018, al quale hanno partecipato i principali esperti del lupo del mondo della ricerca, delle aree protette, delle Regioni e Province autonome e delle mondo delle associazioni.

L'incontro ha permesso inoltre di fare il punto sulle conoscenze sul lupo in Italia, sui risultati dei progetti di monitoraggio, sui dati circa l'ibridazione con il cane domestico, sulle esperienze di mitigazione dei conflitti con le attività antropiche.

Peraltro non esiste una base di dati aggiornata ed esaustiva sui danni causati dal lupo nel nostro Paese, tuttavia una ricognizione condotta dall'Unione zoologica italiana su incarico del Ministero dell'ambiente, per il periodo 2010-2014, con dati relativi a 15 regioni, 2 province autonome e 9 parchi nazionali, pubblicati nel rapporto 2018 per l'Unione europea di Linnell e Cretois, indicava per l'Italia una media di 2.590 capi predati all'anno, con indennizzi erogati in media di 1.439.308 euro all'anno.

Alla luce del quadro normativo nazionale e comunitario delineato, che impone che la mitigazione dei danni venga attuata prioritariamente escludendo il ricorso a rimozioni di esemplari di lupo, le tecniche di intervento in tale ambito prevedono l'applicazione di metodi di prevenzione degli attacchi e l'erogazione di indennizzi.

La prevenzione degli attacchi da parte della specie non consiste nella mera introduzione di tecniche, ma in un processo complesso che include il cambiamento delle modalità di gestione degli allevamenti non adatte alla presenza del predatore, la valutazione di ogni singolo contesto per l'individuazione di strategie specifiche per ciascuno e l'uso di più strumenti contemporaneamente.

Le principali misure di prevenzione sono rappresentate da: presenza del pastore in alpeggio. È la condizione necessaria perché vengano attuate tutte le altre forme di prevenzione; recinzioni elettrificate (per il ricovero notturno delle greggi o di categorie di bestiame più vulnerabili, quali partorienti e nuovi nati); cani da guardiania (per i quali risulta fondamentale il corretto addestramento, volto anche a controllare l'aggressività nei confronti di estranei ed in particolare turisti); dissuasori.

Inoltre, in diversi contesti sono stati introdotti con successo i cosiddetti "referenti zootecnici", ossia delle figure che supportano gli allevatori nella scelta e realizzazione dei metodi preventivi più idonei.

In merito ai possibili attacchi nei confronti dell'uomo, la progressiva espansione dell'areale del lupo è all'origine delle crescenti interazioni con l'uomo, oltre che con le sue attività, e questo genera in diversi contesti del Paese allarme dei cittadini per possibili rischi per la loro sicurezza.

Il lupo è attualmente segnalato anche in contesti diversi da quelli dove era tradizionalmente presente, quali gli ambienti di pianura, tanto da aver recentemente colonizzato anche le propaggini più estreme della Puglia e le immediate circostanze dell'aree urbane di Firenze e Roma. In diversi contesti nazionali il lupo frequenta abitualmente aree anche ad alta frequentazione umana, entrando all'interno di molti centri abitati, ad esempio, dell'Abruzzo, della Toscana o del Trentino e avvicinandosi regolarmente alle abitazioni dell'uomo in molte regioni del Paese.

Dati ottenuti tramite monitoraggio di individui dotati di radio-collari indicano che la presenza del lupo all'interno di paesi e villaggi è molto frequente, anche se il comportamento elusivo della specie spesso determina che gli abitanti dei centri frequentati non siano coscienti di tale presenza, in particolare dove non sia presente copertura nevosa, che facilita il rilevamento della specie.

In riferimento a possibili rischi di aggressioni nei confronti dell'uomo, i dati scientifici disponibili sia per l'Italia che su scala mondiale, indicano che tali rischi sono estremamente limitati.

In merito alla frequentazione degli ambiti antropizzati si fa riferimento a quanto recentemente indicato nel "Policy support statement" prodotto dalla Large Carnivore Initiative for Europe dell'IUCN, in merito ai lupi "confidenti".

Il processo di "abituazione" all'ambiente antropizzato (ossia l'instaurarsi di comportamenti di indifferenza del lupo a elementi dell'ambiente legati alla presenza umana, quali infrastrutture o veicoli), che avviene quando un animale selvatico, vivendo in un simile contesto, non riceve stimoli negativi o positivi, non rappresenta di per sé un pericolo.

La definizione di lupo "confidente" va, invece, limitata ai casi in cui l'individuo manifesta ripetutamente tolleranza alla presenza dell'uomo (riconoscibile come tale, non protetto all'interno di un edificio o di un veicolo), o addirittura lo avvicina intenzionalmente, a distanze ravvicinate, che per convenzione si assumono inferiori ai 30 metri (tale distanza è anche la massima possibile per l'attuazione della tecnica dei proiettili di gomma).

Nei casi in cui vi siano lupi abituati all'ambiente antropizzato, è preliminarmente opportuno evitare che gli individui siano sottoposti a processi di condizionamento positivo, favoriti, ad esempio, dalla presenza di fonti alimentari facilmente accessibili, che potrebbero determinare l'aumento della confidenza nei confronti dell'uomo.

E' quindi essenziale che vengano messe in atto tutte le azioni necessarie perché nell'area di presenza della specie siano esclusi fattori di questo tipo, ad esempio scarti di macellazione o scarti alimentari abbandonati sul territorio, oltre che vengano attuate tutte le strategie di prevenzione dal comportamento predatorio del lupo nei riguardi di animali domestici (recinzioni elettrificate, ricovero notturno e diurno, per le categorie di bestiame più vulnerabili, e uso dei cani da guardiania).

Tanto premesso, il Ministero dell'ambiente continuerà a portare avanti gli interventi e le attività di competenza e a valutare con le Regioni il sostegno a specifiche iniziative di conservazione e gestione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(13 novembre 2019)

VITALI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

mercoledì 12 dicembre 2018 sul quotidiano "Gazzetta di Parma" è comparsa, in un articolo a firma Georgia Azzali, la notizia che la Procura della Repubblica di Parma avrebbe richiesto il rinvio a giudizio di 75 persone fisiche e di una decina di persone giuridiche per diversi reati nell'ambito dell'inchiesta definita "Pasimafi";

sul quotidiano sono comparsi i nomi ed i cognomi di tutte le persone per cui sarebbe stata fatta richiesta di rinvio a giudizio, nonché delle persone che hanno richiesto il patteggiamento e di quelle per cui sarebbe stata richiesta l'archiviazione;

nessuno degli interessati, né dei loro avvocati, ormai ad una settimana di distanza dalla comparsa dell'articolo sul giornale, ha ricevuto alcuna comunicazione al riguardo;

la richiesta di rinvio a giudizio, se, come probabile, esiste, non è stata notificata agli interessati prima della pubblicazione della notizia, ma era nota alla giornalista, che ne ha pubblicato il contenuto sul quotidiano;

tale situazione, evidentemente non determinata dagli interessati o dai loro avvocati, che non conoscono tale atto, costituisce una violazione delle norme processuali e dei doveri di riservatezza nella gestione degli atti processuali e potrebbe costituire un illecito disciplinare ed anche configurare ipotesi di reato (art. 323 del codice penale, abuso d'ufficio ed art. 684, del codice penale, pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se tali comportamenti siano ritenuti corretti o integrino fattispecie quanto meno disciplinari;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare il ripetersi di simili situazioni.

(4-01089)

(15 gennaio 2019)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione, sulla premessa che il «12 dicembre 2018 sul quotidiano "Gazzetta di Parma" è comparsa la notizia che la Procura della Repubblica di Parma avrebbe richiesto il rinvio a giudizio di 75 persone fisiche e di una decina di persone giuridiche per di reati nell'ambito dell'inchiesta definita «Pasimafi»; che «sul quotidiano comparsi i nomi ed i cognomi di tutte le persone per cui sarebbe stata fatta richiesta di rinvio a giudizio, nonché delle persone che hanno richiesto patteggiamento e di quelle per cui sarebbe stata richiesta l'archiviazione»; che "nessuno degli interessati, né dei loro avvocati, ormai ad una settimana distanza dalla comparsa dell'articolo sul giornale, ha ricevuto la comunicazione al riguardo;" chiedeva di sapere se il Ministro della giustizia "sia a conoscenza dei fatti descritti; se tali comportamenti siano ritenuti corretti o integrino fattispecie quanto meno disciplinari; quali provvedimenti intenda adottare per evitare il ripetersi di simili situazioni».

Sulla base delle informazioni acquisite presso gli uffici giudiziari competenti, Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, si rappresenta quanto segue.

Il 16 novembre 2018, la Procura di Parma ha richiesto il rinvio a giudizio nei confronti delle persone indagate nell'inchiesta "Pasimafi"; tale richiesta è stata trasmessa in data 6 dicembre 2018 al Gip, presso il cui ufficio è pervenuta in data 7 novembre 2018.

Il procuratore di Parma ha riferito di non essere in grado di fornire alcuna indicazione sulle modalità attraverso le quali il quotidiano "La Gazzetta di Parma" sia venuto in possesso della notizia di definizione del procedimento, evidenziando come, in ogni caso, trattasi di atti non coperti da segreto.

Non essendo stato rilevato alcun profilo di ipotetica violazione del dovere di riservatezza da parte dei magistrati in servizio presso la Procura di Parma, nessuna criticità meritevole di approfondimenti da parte di questo Ministero è ravvisabile nei fatti dedotti nell'interrogazione.

Anzi, preme evidenziare che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, mostrandosi sensibile al tema sollevato, ha recen-

temente emanato proprio un provvedimento teso alla disciplina di analoghe situazioni, denominato "Direttiva sulle comunicazioni istituzionali della Procura della Repubblica di Parma", con cui ha testualmente previsto che "la comunicazione deve avere ad oggetto solo fatti e situazioni: conosciute o conoscibili dalle parti della vicenda procedimentale, dovendosi evitare che il soggetto interessato apprenda dalla stampa notizie sull'esito del procedimento".

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(11 dicembre 2019)
